

Home > Bonus Edilizia > Sismabonus 110%, non serve il salto di due classi

Sismabonus 110%, non serve il salto di due classi

Basta attestare il miglioramento antisismico per ottenere l'agevolazione maggiorata. In esclusiva i dettagli

Di **Lisa De Simone** - 29 marzo 2021 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli ultimi articoli



Sismabonus 110%, non serve il salto di due classi



Installazione pavimento radiante. Trovare gli errori con la diagnosi termografica



Quali sono i vantaggi del BIM nella progettazione impiantistica-MEP?



Sostenibilità costruzioni in acciaio. Le infinite prospettive del materiale



Tool di calcolo contributo fondo perduto professionisti e p.iva

 Condividi su Facebook

 Tweet su Twitter









Sismabonus al 110%: non serve arrivare al **salto di due classi** ma è sufficiente **attestare il miglioramento antisismico** per ottenere l'agevolazione maggiorata. L'indicazione da una fonte autorevole, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del **d.m. 28/02/2017 n. 58** in risposta ad un quesito presentato dal **Consiglio nazionale degli ingegneri**.

Vediamo in dettaglio com'è stato chiarito il dubbio in merito all'interpretazione delle norme introdotte dall'art. 119 del decreto Rilancio.

>> [Possibile rifare i pavimenti con il Super Sismabonus?](#) <<

Sismabonus 110%, non serve il salto di due classi

Il dubbio

La questione posta all'attenzione della Commissione era riferita all'interpretazione autentica delle norme introdotte dall'art. 119 del **decreto Rilancio** che in tema di Superbonus per il consolidamento (interventi strutturali), fa riferimento a leggi precedenti che non prevedevano alcun **traguardo prestazionale** (>> ne abbiamo parlato qui: [Sismabonus 110% senza classificazione sismica: conviene non redigerla più?](#)).

Leggi anche: [Rinforzo FRM Superbonus. Focus sui cordoli sommitali in muratura lamellare](#)

Il **decreto Requisiti** invece, in merito al Sismabonus abbinato all'**Ecobonus**, **continua a fare riferimento al passaggio a classi di rischio sismico inferiori** come **condizione determinante** per l'agevolazione.

In sostanza, *come devono essere interpretati i riferimenti al "passaggio di classe" ai fini del Sismabonus al 110%, considerando che il MIT, con **decreto 329/2020**, ha modificato l'asseverazione di cui al DM 58/2017, introducendo l'**opzione "nessun salto di classe"** accanto a quelle esistenti (superamento di una classe o di 2 o più classi), mentre il decreto Requisiti continua a fare riferimento alle classi?*

>> [Tool di calcolo contributo fondo perduto professionisti e p.iva](#)

La risposta

Nella risposta la Commissione fa un excursus delle norme. Il decreto Requisiti tecnici, ricorda, fa riferimento sia ai requisiti per poter accedere alle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013, sia al **Superbonus** ex art. 119 del D.L. 34/2020. I punti iv), v), vi) e vii) dell'art. 2, comma 1, lettera b del **decreto Requisiti** si riferiscono agli interventi previsti dai commi 2. quater e 2. quater.1 del **D.L. 63/2013** – che è tutt'ora vigente – e che **si applica agli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, a differenza del Superbonus 110% destinato prevalentemente agli edifici di tipo residenziale.**

Diversamente quando l'art. 2 comma 1, del "decreto requisiti Ecobonus", si riferisce al Superbonus 110% cita espressamente l'art. 119 del D.L. 34/2020.

>> *Non perderti nessun articolo! [Ricevi le nostre news](#)*

In dettaglio il comma **2. quater** si riferisce agli interventi che danno diritto alla detrazione del 70% e del 75% e sono interventi di **riqualificazione energetica**; 70% quando si interviene su più del 25% della superficie disperdente, 75% quando oltre a questo c'è anche il raggiungimento della classe media del comportamento dell'involucro edilizio ai sensi del decreto 26 giugno 2015.

Potrebbe interessarti: [Cappotto termico Superbonus per il garage. C'entrano le pareti riscaldate?](#)

Il comma 2. quater.1 riprende questi interventi congiuntamente agli interventi di **riduzione del**

rischio sismico ammettendo che se si raggiunge la **riduzione di una classe** di rischio sismico la detrazione è pari all'**80%** mentre se si ha il raggiungimento della riduzione di **due o più classi** di rischio sismico la detrazione è pari all'**85%**.

Questi commi rimangono in vigore e nel decreto attuativo quanto enunciato sopra è esplicitato all'interno dell'art. 2 comma 1 lettera b), nei punti iv, v, vi e vii, con la conseguenza che il richiamo ai commi contenenti le regole per il Sismabonus con riqualificazione energetica appena visto non si applica al Superbonus, ma solo alla normativa del DL 63/2013. Di conseguenza ai fini del Superbonus è **sufficiente la riduzione del rischio sismico senza salto di classe** per accedere alla detrazione maggiorata.



Superbonus: Check-list conformità e calcolo compenso

check-list-guida excel per la predisposizione dei controlli necessari per rilascio visto di conformità credito imposta superbonus 110% e calcolo compenso

↓ [Leggi dettagli prodotto](#)

Il prodotto è in formato xls

In Promozione
~~39,90 € + 22% IVA~~
→ 31,89 € + 22% IVA
(38,90 € IVA Compresa)

[AGGIUNGI AL CARRELLO](#)

Data: 12/02/2021

Autore: [Alessandro Pegoraro](#)

Tipologia: Tools

Acquista il tool **Superbonus: check-list conformità e calcolo compenso** dallo Shop di www.fiscoetasse.com



Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% - Libro

Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di), 2020,

Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell'ambito delle...

~~20,00 €~~ **19,00 €** [Acquista](#)
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock/aluxum